

INFORMAZIONI ESSENZIALI

AI SENSI DEGLI ARTT. 130 E 131, C. 1, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI RELATIVE AL MODELLO DI PATTO PARASOCIALE FRA SPSH, SPSI E ALANTRA

Ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e 130 e 131, c. 1, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “**Regolamento Emittenti**”) Special Packaging Solutions Investments S.à r.l. (“**SPSI**”), anche per conto di Special Packaging Solutions Holdings S.à r.l. (“**SPSH**”) e di Alantra EQMC Asset Management SGIIC S.A. (“**Alantra**”), rende noto quanto segue.

*

PREMESSE

In data 8 dicembre 2020, SPSH, SPSI e Alantra, in nome e per conto di EQMC Europe Development Capital Fund Plc e Mercer Investment Fund 2 (questi ultimi due, i “**Fondi**”), hanno sottoscritto un *investment agreement* (come successivamente modificato in data 12 dicembre 2020, l’*Investment Agreement*) avente ad oggetto, al verificarsi di talune condizioni sospensive (i) la vendita da parte di Alantra in favore di SPSI (a) delle numero 7.343.237 azioni ordinarie di Guala Closures S.p.A. (“**Guala Closures**”) di titolarità dei Fondi, rappresentative del 10,9% del capitale sociale di Guala Closures ed attributive del 9,8% dei diritti di voto esercitabili nell’Assemblea (generale) degli Azionisti di Guala Closures (le “**Azioni Alantra**” e la “**Compravendita delle Azioni Alantra**”) a fronte del pagamento in denaro, da parte di SPSI, del corrispettivo dovuto per la Compravendita delle Azioni Alantra (il “**Prezzo delle Azioni Alantra**”), che sarà corrisposto in parte alla Data di Esecuzione (la “**Prima Tranche del Prezzo Azioni Alantra**”) e in parte successivamente, in denaro o tramite compensazione a fronte del Reinvestimento (come di seguito definito) (la “**Seconda Tranche del Prezzo Azioni Alantra**”) e (b) dei numero 629.664 *market warrants* di titolarità dei Fondi emessi da Guala Closures (la “**Compravendita dei Market Warrant**”) a fronte del pagamento in denaro del corrispettivo dovuto per la Compravendita dei *Market Warrant* e, alternativamente, a discrezione di Alantra, (iii) il reinvestimento da parte di Alantra in SPSI dell’intero ovvero di una porzione della Seconda Tranche del Prezzo delle Azioni Alantra mediante sottoscrizione di un aumento del capitale di SPSI a questa riservato (il “**Reinvestimento**”), il tutto come indicato con maggior grado di dettaglio *infra* (il perfezionamento della Compravendita delle Azioni Alantra e dei *Market Warrant*, l’**“Esecuzione”**).

Ai sensi dell’*Investment Agreement*, l’Esecuzione è subordinata all’avveramento (ovvero alla rinuncia), al più tardi entro il 31 marzo 2021 o il diverso termine che dovesse essere successivamente stabilito da SPSI o concordato tra le parti, di talune condizioni sospensive aventi ad oggetto, oltre alla simultanea esecuzione di accordi di investimento analoghi all’*Investment Agreement* con altri soggetti attualmente soci di Guala Closures (che risultano sottoscritti in data 8 dicembre 2020): (i) l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie ai sensi della disciplina *antitrust*; (ii) il rilascio di provvedimenti autorizzativi, ovvero il decorso dei relativi termini, ai sensi della disciplina *golden power*; (iii) il rifinanziamento del prestito obbligazionario denominato “*floating rate senior secured notes*” emesso da Guala Closures, le cui obbligazioni sono negoziate presso la *Luxembourg Stock Exchange*, ovvero l’approvazione da parte dell’assemblea degli obbligazionisti portatori di tali obbligazioni di un *waiver* alla clausola di c.d. cambio di controllo (*change of control*) prevista dal regolamento del predetto prestito obbligazionario; nonché (iv) l’assenza di eventi pregiudizievoli rilevanti (clausola di c.d. *material adverse changes*) relativi a Guala Closures, SPSI, SPSH o a società a queste collegate o al mercato. Si precisa che le condizioni di cui ai punti (i)-(iv) sono poste nell’esclusivo interesse di SPSI e di SPSH, che vi potranno dunque rinunciare.

L’Esecuzione è altresì condizionata alla consegna ad Alantra, a cura di SPSH e SPSI ed entro la Data di Esecuzione, di talune evidenze documentali *standard* per questa tipologia di operazioni (e, segnatamente, copia de: (I) evidenza scritta dell’assunzione da parte di un istituto bancario di primario standing di fornire le garanzie

previste dagli artt. 106 TUF e 37-*bis* del Regolamento Emittenti (cd *Cash confirmation letter*); (II) una *equity commitment letter* relativa al pagamento delle Azioni Alantra e dei *market warrant*, nonché agli ulteriori (ed eventuali) obblighi di pagamento nei confronti di Alantra relativi al pagamento della Seconda Tranche del Prezzo Azioni Alantra; nonché (III) gli atti comprovanti l'avvenuta sottoscrizione, da parte di SPSH, di un aumento di capitale di SPSI di importo almeno pari al corrispettivo dovuto per l'acquisto delle Azioni Alantra e dei *market warrant*).

Subordinatamente al verificarsi delle condizioni (o alla loro rinuncia) ed entro i successivi 10 giorni lavorativi, o la diversa data concordata tra le parti, (la “**Data di Esecuzione**”), le parti daranno corso all'Esecuzione nell'ordine di seguito descritto.

Alla Data di Esecuzione, la Compravendita delle Azioni Alantra e la Compravendita dei *Market Warrant* diverranno efficaci e Alantra sarà tenuta a trasferire a SPSI la titolarità di tutte le Azioni Alantra e dei *market warrants* di Guala Closures di titolarità dei Fondi a fronte del pagamento, da parte di SPSI, di circa il 32% del Prezzo delle Azioni Alantra (pari al corrispettivo per l'acquisto di numero 2.343.237 Azioni Alantra) e dell'intero corrispettivo dovuto per l'acquisto dei *market warrant*.

A seguito dell'Esecuzione, SPSI dovrà promuovere un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Guala Closures (l'“**OPA Obbligatoria**”).

Successivamente al lancio dell'OPA Obbligatoria ed entro l'ultimo giorno del periodo di adesione a questa ad Alantra è attribuita la facoltà di scegliere se (i) ricevere in denaro il restante 68% circa del Prezzo delle Azioni Alantra (pari al corrispettivo per l'acquisto di numero 5.000.000 Azioni Alantra) ovvero (ii) procedere, entro i dieci giorni successivi all'ultimo giorno del periodo di adesione (la “**Data di Reinvestimento**”), al Reinvestimento, compensando, in tutto o in parte, a seconda dei casi, il credito vantato nei confronti di SPSI e sottoscrivendo, a tal fine, un aumento del capitale di SPSI a lei riservato.

In particolare, laddove Alantra opti per l'esecuzione del Reinvestimento, la stessa potrà compensare, a propria discrezione e alla Data di Reinvestimento, (i) l'intera Seconda Tranche del Prezzo Azioni Alantra ancora dovuto da SPSI ovvero (ii) una parte della Seconda Tranche del Prezzo Azioni Alantra ancora dovuto – da parte di SPSI – pari al 66% circa della Seconda Tranche del Prezzo Azioni Alantra, con pagamento in denaro da parte di SPSI del rimanente 34% della Seconda Tranche del Prezzo Azioni Alantra.

All'*Investment Agreement* è allegato un modello di patto parasociale, disciplinante, fra l'altro, taluni aspetti relativi alla *governance* e agli assetti proprietari di Guala Closures e di SPSI, che verrà concluso dalle parti, previo inserimento di alcuni dati numerici mancanti nonché, ove occorresse, di eventuali modifiche, alla Data di Reinvestimento e, in ogni caso, subordinatamente (i) al verificarsi delle condizioni sospensive apposte all'Esecuzione (o alla loro rinuncia) e (ii) alla circostanza che Alantra opti, con le modalità di cui all'*Investment Agreement*, per l'esecuzione del Reinvestimento in SPSI nei termini descritti in precedenza (il “**Modello di Patto Parasociale**”, inteso nella sua dimensione formale e quale testo allegato all'*Investment Agreement*, come modificato in data 12 dicembre 2020 (si veda *infra*), e il “**Patto Parasociale**”, inteso nella sua dimensione sostanziale e quale accordo di futura conclusione sulla base del Modello di Patto Parasociale).

Il Modello di Patto Parasociale ha quindi ad oggetto, ed è stipulato fra le parti sul presupposto reciproco che (i) SPSI diventi titolare delle Azioni Alantra per effetto della Compravendita delle Azioni Alantra, in aggiunta alle azioni ordinarie di Guala Closures già detenute e che (ii) Alantra diventi socio di SPSI, al pari di SPSH, per effetto del Reinvestimento.

Si precisa che il Modello di Patto Parasociale rappresenta un modello allegato all'*Investment Agreement* e lo stesso dovrà essere sottoscritto solo nel momento in cui si verificherà il Reinvestimento e, pertanto, tale modello e le previsioni ivi contenute, riassunte al § 2 *infra*, entreranno in vigore solo a seguito della relativa sottoscrizione.

Da ultimo, si segnala che, in data 12 dicembre 2020, SPSH, SPSI e Alantra hanno convenuto di apportare delle modifiche all'*Investment Agreement* e all'allegato Modello di Patto Parasociale e, pertanto, nel prosieguo ci si riferirà al testo così come modificato in tale occasione.

1. TIPO DI PATTO PARASOCIALE

Il Modello di Patto Parasociale contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, c. 1 e c. 5, lett. a) b), c) e d), del TUF, le quali sono riprodotte in sintesi al § 2 che segue.

Ai sensi dell'art. 130, c. 2, lett. b), d) ed e), del Regolamento Emittenti, si precisa che il Modello di Patto Parasociale non ha per oggetto o per effetto (i) la costituzione di organi per l'esecuzione del Patto Parasociale ⁽¹⁾ (ii) la previsione di clausole penali a carico della parte inadempiente ad alcuno degli obblighi previsti dal Modello di Patto Parasociale e (iii) obblighi di deposito delle azioni oggetto del Modello di Patto Parasociale in costanza di efficacia dello stesso.

2. CONTENUTO DEL MODELLO DI PATTO PARASOCIALE

Disposizioni relative a Guala Closures

(i) Governance di Guala Closures | In occasione della prima Assemblea degli Azionisti di Guala Closures convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del proprio Consiglio di Amministrazione, SPSI depositerà, e voterà a favore di, una lista di candidati amministratori contenente un candidato amministratore designato da Alantra e i restanti designati da SPSH, e proporrà, e voterà a favore di tale proposta, che la durata del mandato degli amministratori così eletti sia pari a tre esercizi.

In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi ragione di uno o più amministratori così eletti, la parte che ha designato l'amministratore cessato avrà il diritto di designare il sostituto. A tal fine, SPSI si impegnerà (a) a far sì che l'amministratore o gli amministratori di propria nomina votino, in Consiglio d'Amministrazione, a favore della cooptazione del componente designato dall'avente diritto e, successivamente, (b) a votare in favore della proposta di conferma dell'amministratori così cooptato nella prima Assemblea successiva alla cooptazione.

Alla scadenza del mandato degli amministratori così eletti, SPSI si atterrà, nelle future deliberazioni di nomina dell'organo amministrativo, a quanto qui previsto *mutatis mutandis*.

L'efficacia della previsione di cui a questo punto sarà risolutivamente condizionata al venir meno dalla quotazione su un mercato regolamentato italiano delle azioni ordinarie di Guala Closures.

Disposizioni relative al *relisting* delle azioni ordinarie Guala Closures e al trasferimento delle azioni

(ii) Consultazione per la riammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Guala Closures | In caso di *delisting* delle azioni ordinarie di Guala Closures, le parti si incontreranno almeno una volta all'anno per discutere in buona fede la possibile riammissione alle negoziazioni delle stesse, e ciò nel miglior interesse degli azionisti e di Guala Closures nonché tenuto conto delle condizioni di mercato esistenti in quel momento.

(iii) Diritto di richiedere l'avvio delle procedure per la riammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Guala Closures | Se al termine del periodo di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Modello di Patto Parasociale le azioni ordinarie di Guala Closures non saranno negoziate su un mercato regolamentato, Alantra avrà il diritto di richiedere a SPSH che siano avviate le attività volte alla promozione di una offerta al pubblico finalizzata alla ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Guala Closures su un mercato regolamentato, italiano o estero.

Tutte le decisioni a tale riguardo saranno assunte, in prima istanza, da un comitato endoconsiliare, costituito *ad hoc* in seno all'organo amministrativo di SPSI, un *conseil de gérance*,⁽²⁾ e composto da tre componenti, uno dei quali designato da Alantra, il quale assumerà ogni decisione all'unanimità (il "Comitato Endoconsiliare").

Previa decisione del Comitato Endoconsiliare anche il consiglio di amministrazione di Guala Closures dovrà assumere le relative deliberazioni necessarie per perseguire l'obiettivo dell'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (*inter alia*, a titolo esemplificativo, la nomina di primarie banche

⁽¹⁾ Per completezza, si v. tuttavia *infra* quanto al comitato endoconsiliare, costituito *ad hoc* in seno al *conseil de gérance* di SPSI, per l'assunzione delle decisioni in ordine all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Guala Closures su un mercato regolamentato, italiano o estero.

⁽²⁾ Sulla composizione del *conseil de gérance* di SPSI si veda *infra*.

d'investimento quali *joint global coordinators* e di altri consulenti, nonché la determinazione dei metodi, dei tempi e della struttura dell'offerta al pubblico preordinata alla quotazione).

Dalla richiesta di Alantra, le parti tenteranno di completare l'ammissione alle negoziazioni – compiendo tutti gli atti a ciò necessari – entro un iniziale termine di due mesi, automaticamente prorogato per un ulteriore mese aggiuntivo (il “**Termine per la Riammissione**”).

Qualora (a) il Consiglio di Amministrazione di Guala Closures ovvero il Comitato Endoconsiliare non adotti tutte le deliberazioni necessarie a dare seguito alla quotazione ovvero (b) il Comitato Endoconsiliare non sia rieletto garantendo una rappresentanza ad Alantra nell'ambito del processo di riammissione alle negoziazioni, ovvero ancora (c) la riammissione alle negoziazioni non sia completata entro il Termine per la Riammissione, Alantra avrà diritto di esercitare l'opzione di vendita (sulla quale si veda *infra*).

- (iv) Obbligo di avviare le procedure per la riammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Guala Closures | Se al termine del periodo di sei anni a decorrere dalla data di conclusione del Patto Parasociale le azioni ordinarie di Guala Closures non saranno ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato italiano e se Alantra non avrà ceduto la propria partecipazione in SPSI o esercitato i propri diritti di disinvestimento da SPSI (sui quali si veda *infra*), SPSH, a sua scelta, potrà (i) vendere la partecipazione rappresentativa dell'intero capitale di SPSI oppure farà sì che SPSI venda tutte le proprie azioni ordinarie di Guala Closures oppure (ii) avviare tutte le procedure finalizzate alla riammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Guala Closures su un segmento di un primario mercato regolamentato, italiano o estero.

Governance di SPSI

- (v) Composizione del *conseil de gérance* di SPSI | Il *conseil de gérance* di SPSI sarà composto da non meno di cinque componenti, dei quali uno sarà designato da Alantra. In caso di cessazione di alcuno dei componenti del *conseil de gérance*, troveranno applicazione regole analoghe a quanto previsto per la cessazione degli amministratori di Guala Closures sopra indicate, consistenti nell'attribuzione al soggetto che aveva designato l'amministratore cessato del diritto di designare il sostituto.
- (vi) Quorum deliberativi del *conseil de gérance* e dell'organo assembleare di SPSI | Le decisioni e le proposte all'organo assembleare sulle materie di seguito indicate non potranno essere delegate ad un singolo componente del *conseil de gérance* di SPSI ma dovranno essere decise collegialmente dal *plenum* dell'organo, con il necessario voto favorevole del componente designato da Alantra: (a) operazioni con parti correlate, ivi incluse, fra le altre, deliberazioni di aumento del capitale la cui sottoscrizione sia riservata ad una parte correlata; (b) modificazioni statutarie che possano pregiudicare i diritti di Alantra; e (c) aumenti del capitale con esclusione o limitazione (dell'analogo lussemburghese) del diritto d'opzione *ex art. 2441 c.c.* o con prezzo d'emissione non al *fair market value*. Ove sottoposte all'organo assembleare, le decisioni sulle materie di cui ai punti (da (a) a (c)) che precedono dovranno essere prese mediante deliberazione assembleare assunta con il voto favorevole di Alantra.
- (vii) Limitazioni all'attività di SPSI | SPSH farà sì che SPSI non operi in settori ulteriori e diversi da quelli in cui opera Guala Closures e che, quest'ultima, comunque eserciti la propria attività in conformità e nel rispetto di certe *strategic guidelines*, allegate all'*Investment Agreement*.
- (viii) Diritti di informativa | SPSI trasmetterà – e SPSH, in quanto socio di maggioranza, farà sì che SPSI trasmetta – entro 45 giorni dal termine di ciascun trimestre ad Alantra un'informativa di natura finanziaria sull'andamento di Guala Closures, il cui contenuto è variabile a seconda che Guala Closures risulti o meno quotata alla data di invio di tale informativa.

Restrizioni a trasferimento delle partecipazioni

- (ix) Lock-up di Alantra e diritto di prima offerta di SPSH | Per il periodo di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione del Modello di Patto Parasociale, Alantra non potrà trasferire – salvo determinate eccezioni⁽³⁾ – la sua partecipazione in SPSI o costituirla in garanzia a favore di terzi. Al termine di tale periodo di tre

⁽³⁾ In sintesi, alternativamente o cumulativamente: (i) l'esistenza di un rapporto, diretto o indiretto, di controllo tra Alantra e il trasferitario; (ii) l'accettazione da parte del trasferitario del Modello di Patto Parasociale; (iii) l'assunzione di responsabilità solidale fra

anni, se Alantra vorrà trasferire la propria partecipazione in SPSI, SPSH avrà un diritto di prima offerta e Alantra, previa ricezione dell'offerta di SPSH, sarà libera di trasferire la partecipazione a parti diverse da SPSH solamente per un corrispettivo uguale o superiore a quello offerto.

(x) Tag-along di Alantra | Di converso, se SPSH vorrà trasferire in qualunque momento la sua partecipazione in SPSI dovrà darne comunicazione ad Alantra, indicando i termini essenziali dell'operazione, e questa potrà esercitare un diritto di *tag along*, ossia di vendere, alle stesse condizioni e allo stesso trasferitario di SPSH, la propria partecipazione (per intero o proporzionalmente alla percentuale di partecipazione di che SPSH intende trasferire). Fermo restando quanto precede, qualora SPSH intenda trasferire più del 50% della partecipazione detenuta in SPSI, Alantra avrà diritto di vendere, a propria discrezione, l'intera partecipazione detenuta in SPSI.

(xi) Drag-along di SPSH | Se invece sarà SPSH a ricevere, in buona fede, un'offerta d'acquisto da una terza parte, questa avrà il diritto di esercitare un diritto di *drag along*, ossia di far sì che Alantra trasferisca, assieme a sé, l'intera partecipazione in SPSI al terzo potenziale acquirente a parità di condizioni.

Sono inoltre di seguito descritte alcune disposizioni contenute nel Modello di Patto Parasociale le quali, pur non avendo natura parasociale, vengono qui riportate ai fini di una miglior comprensione dei rapporti tra le Parti.

(xii) Opzione di vendita di Alantra | Se alla scadenza del Termine per la Riammissione, il tentativo di riammissione alle negoziazioni non sarà andato a buon fine, Alantra potrà esercitare, dando avvio alla fase *sub (a)* di cui *infra* entro il termine di 3 mesi decorrenti dalla scadenza del Termine per la Riammissione, il diritto di vendita della sua partecipazione in SPSI nei confronti di SPSH, che sarà obbligata ad acquistarla. Il prezzo d'esercizio di questa opzione di vendita sarà calcolato tenendo in considerazione una serie di parametri usualmente impiegati in operazioni comparabili (il "**Prezzo di Esercizio**"). Più in particolare, il Prezzo di Esercizio sarà calcolato all'esito di una procedura che si svolgerà nel contraddittorio fra le Parti e che (a) prenderà avvio con la richiesta di Alantra di affidare ad un esperto indipendente la determinazione del *fair market value* (da calcolarsi secondo una formula concordata tra le parti) delle azioni di Guala Closures, (b) proseguirà con una fase eventuale, su richiesta di SPSI o Alantra, di contestazione di tale determinazione dell'esperto, con il deferimento ad un ulteriore esperto indipendente, fornendo la propria determinazione finale, che sarà definitiva e vincolante per entrambe le parti. La determinazione del Prezzo di Esercizio si basa sul *fair market value* delle azioni ordinarie di Guala Closures, da calcolarsi (x) ricorrendo a su una serie di parametri patrimoniali e reddituali della stessa società, quali (1) l'*enterprise value* di Guala Closures, calcolato a partire dall'EBITDA degli ultimi 12 mesi della società e il rapporto tra EBITDA ed *enterprise value*, in media, delle seguenti società comparabili: Amcor Plc, Berry Global Inc., AptarGroup Inc., Crown, Sonoco Products Company, Packaging Corp, Ardagh Group, Resilux e Silgan Holdings; (2) la posizione finanziaria netta di Guala Closures, con esclusione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'IFRS 16, (3) l'ammontare di altre passività finanziarie, come i debiti previdenziali verso i prestatori di lavoro o altre poste contabili c.d. *fuori bilancio*, come ad esempio quelle relative ad operazioni di *factoring*, e (4) il *fair market value* delle società controllate da Guala Closures in cui soggetti terzi detengono una partecipazione di minoranza, e (y) applicando un multiplo scontato del 15% al *enterprise value* calcolato per determinare il *fair market value* di cui al punto *sub (4)*; e applicando quindi uno sconto del 10% al valore base calcolato tenendo in considerazione tutti i parametri che precedono. Qualora il valore della partecipazione detenuta da Alantra in SPSI superi una determinata soglia (c.d. "*cap*", determinato in Euro 40.000.000,00), Alantra potrà esercitare l'opzione di vendita per un numero massimo di azioni in SPSI pari al *cap*. In tale ultima ipotesi, il Modello di Patto Parasociale (eventualmente sottoscritto alla Data di Reinvestimento) cesserà di produrre i propri effetti nei confronti di Alantra con riferimento alle disposizioni sulla *governance* di SPSI e Guala Closures. Conseguentemente, Alantra sarà tenuta a procurare le dimissioni del componente da essa designato nel *conseil de gérance* di SPSI e, per il tramite di SPSI, in Guala Closures.

Alantra e il trasferitario per tutte le obbligazioni derivanti dal Patto Parasociale; (iv) e l'apposizione all'atto di trasferimento di una condizione risolutiva rappresentata dalla cessazione della qualifica di parte correlata di Alantra; e (v) l'approvazione da parte dell'organo assembleare di SPSI, con certi *quorum* rafforzati, del trasferimento, ove in favore di soggetti terzi alla compagine sociale.

(xiii) Diritto di acquisto di SPSH | Decorso il termine per avvalersi dell'opzione di vendita senza che questa sia stata esercitata ovvero se, a seguito dell'esercizio dell'opzione di vendita e in virtù del *cap*, Alantra possieda ancora una partecipazione in SPSI, SPSH potrà esercitare il diritto di acquisto dell'intera (ovvero della residua) partecipazione di Alantra in SPSI, la quale sarà obbligata a venderla, ad un prezzo pari al Prezzo di Esercizio e, in ogni caso, per un corrispettivo minimo per azione pari al prezzo di acquisto delle Azioni Alantra versato da SPSI in esecuzione della Compravendita delle Azioni Alantra (c.d. "*floor*").

3. SOCIETÀ EMITTENTI I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL MODELLO DI PATTO PARASOCIALE

Le pattuizioni parasociali contenute nel Modello di Patto Parasociale hanno ad oggetto le azioni emesse da SPSI, nonché le azioni ordinarie di Guala Closures detenute da SPSI alla data del Reinvestimento e successivamente.

Alla data di conclusione dell'*Investment Agreement*, SPSI è una *société à responsabilité limitée* costituita secondo il diritto lussemburghese, con sede sociale in Lussemburgo (Gran-Ducato del Lussemburgo), 23 avenue Monterey, iscritta al *Registre de Commerce et des Sociétés* del Gran-Ducato del Lussemburgo al numero B213815.

Alla data di conclusione dell'*Investment Agreement*, Guala Closures è una società per azioni costituita secondo il diritto italiano, con sede sociale in Spinetta Marengo (Alessandria), via Rana, 10/12, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Alessandria al numero 10038620968 e con capitale sociale pari a Euro 68.906.646,00, suddiviso in (i) numero 62.049.966 azioni ordinarie, ammesse, solo queste, alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con codice ISIN IT0005311821, (ii) numero 4.322.438 azioni di categoria B e (iii) numero 812.500 azioni di categoria C, tutte senza indicazione del valore nominale.

4. SOGGETTI PARTE DEL MODELLO DI PATTO PARASOCIALE E DIRITTI DI VOTO DI GUALA CLOSURES DAGLI STESSI DETENUTE

Il Modello di Patto Parasociale prevede quali parti, e il Patto Parasociale vincolerà, le stesse parti dell'*Investment Agreement*, ossia: SPSH, SPSI e Alantra e le azioni di tempo in tempo detenute dagli stessi in SPSI e Guala Closures.

SPSH è una *société à responsabilité limitée* costituita secondo il diritto lussemburghese, con sede sociale in Lussemburgo (Gran-Ducato del Lussemburgo), 23 avenue Monterey, iscritta al *Registre de Commerce et des Sociétés* del Gran-Ducato del Lussemburgo al numero B231306 e partecipata, per il 92%, da Investindustrial VII L.P.. Investindustrial VII L.P. è attualmente gestita in maniera indipendente da Investindustrial Advisors Limited, *limited company* costituita ai sensi delle leggi dell'Inghilterra e del Galles in data 2 giugno 1977, con sede legale in Palace Street, n. 16, Londra, SW1E 5JD (Regno Unito), iscritta al registro delle imprese d'Inghilterra e Galles (Companies House Register) con numero 01316019. Pertanto, Investindustrial Advisors Limited provvede alla gestione, su base discrezionale, degli investimenti di Investindustrial VII L.P..

Alla data di conclusione dell'*Investment Agreement*, SPSH non detiene alcuna azione di Guala Closures e detiene interamente il capitale sociale di SPSI che detiene, a propria volta, una partecipazione in Guala Closures (come di seguito meglio specificato).

SPSI è una *société à responsabilité limitée* costituita secondo il diritto lussemburghese, con sede sociale in Lussemburgo (Gran-Ducato del Lussemburgo), 23 avenue Monterey, iscritta al *Registre de Commerce et des Sociétés* del Gran-Ducato del Lussemburgo al numero B213815.

Alla data odierna, SPSI detiene numero 19.154.209 azioni ordinarie di Guala Closures, rappresentative del 25,5% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea (generale) degli Azionisti di Guala Closures e del 28,5% del capitale sociale di Guala Closures.

Tali azioni rappresentano il 100% delle azioni ordinarie e dei diritti di voto che saranno conferiti al Patto Parasociale da parte di SPSI ed il 72,29% delle azioni ordinarie e dei diritti di voto che complessivamente

saranno conferiti al Patto Parasociale. Resta inteso che il Patto Parasociale avrà come oggetto anche le eventuali ulteriori azioni Guala Closures che dovessero essere, di tempo in tempo, detenute da SPSI.

Alantra è una *sociedad anónima* costituita secondo il diritto spagnolo, con sede sociale a Madrid (Spagna), calle de José Ortega y Gasset, 29, iscritta al *Registro Mercantil* di Madrid al numero A8799570, che agisce, ai fini dell'*Investment Agreement* e del Modello di Patto Parasociale, in qualità di società di gestione del fondo comune d'investimento EQMC Europe Development Capital Fund Plc e di *sub* società di gestione del *sub* fondo comune d'investimento (del fondo Mercer QIF CCF) Mercer Investment Fund 2. Alla data odierna, nessun soggetto esercita il controllo su Alantra ai sensi dell'art. 93 del TUF.

Alla data odierna, Alantra detiene le azioni oggetto della Compravendita delle Azioni Alantra, ossia le numero 7.343.237 azioni ordinarie di Guala Closures, rappresentative del 9,3% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea (generale) degli Azionisti di Guala Closures e del 10,5% del capitale sociale di Guala Closures.

Tali azioni rappresentano il 100% delle azioni ordinarie e dei diritti di voto che saranno conferiti al Patto Parasociale da parte di Alantra ed il 27,71% delle azioni ordinarie e dei diritti di voto che complessivamente saranno conferiti al Patto Parasociale.

Pertanto, alla data odierna sarebbero oggetto del Modello di Patto Parasociale complessive numero 26.497.446 azioni ordinarie di Guala Closures, rappresentative alla data odierna del 35,3% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea (generale) degli Azionisti di Guala Closures e del 39,4% del capitale sociale di Guala Closures.

A esito del perfezionamento del Reinvestimento, l'intera partecipazione che a tale data sarà detenuta, rispettivamente, da SPSH e Alantra nel capitale sociale di SPSI sarà conferita al Patto Parasociale da parte del rispettivo titolare.

5. DATA DI STIPULAZIONE, DURATA ED EFFICACIA DEL PATTO PARASOCIALE

Come indicato sopra, alla data odierna il Patto Parasociale non è stato concluso ma le parti si sono impegnate a concluderlo nel contesto del Reinvestimento, subordinatamente al verificarsi (o alla rinuncia) di talune condizioni sospensive e, in ogni caso, subordinatamente al Reinvestimento da parte di Alantra.

Non appena sottoscritto, il Patto Parasociale acquisirà immediatamente efficacia, non essendo sottoposta la sua efficacia ad alcuna condizione sospensiva o termine iniziale.

La durata del Patto Parasociale è stabilita nel termine di (i) tre anni a decorrere dalla data di conclusione se le azioni ordinarie di Guala Closures continueranno ad essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario o (ii) cinque anni a decorrere dalla data di conclusione del Patto Parasociale se le azioni ordinarie di Guala Closures saranno revocate dalle negoziazioni. In mancanza di disdetta da comunicarsi alle altre parti entro il novantesimo giorno alla scadenza dell'uno o dell'altro termine, a seconda dei casi, il Patto Parasociale sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo pari alla durata originaria, ossia, rispettivamente, tre o cinque anni.

Se SPSH o Alantra cesseranno di essere azionisti di SPSI in base a, e nel rispetto di, talune clausole del Modello di Patto Parasociale aventi ad oggetto gli assetti proprietari di SPSI (ma non di Guala Closures), il Patto Parasociale non produrrà più i suoi effetti nei confronti della parte che cesserà di essere azionista di SPSI.

6. SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 93 TUF

Ai sensi dell'art. 130, c. 1, lett. c), terzo punto, del Regolamento Emittenti, si precisa che, alla data odierna, in virtù del Modello di Patto Parasociale in sé nessuna delle parti è in grado di esercitare il controllo, neppure *di fatto ex art. 2359, c. 1, n. 2, c.c.* (come richiamato dall'art. 93 del TUF), su Guala Closures.

Tuttavia, successivamente alla data di perfezionamento dell'OPA Obbligatoria e, in funzione dei risultati della stessa, SPSI potrebbe detenere una partecipazione di controllo in Guala Closures. Pertanto, in considerazione del fatto che SPSH continuerà a mantenere il controllo di SPSI anche a seguito del perfezionamento dell'OPA Obbligatoria e in virtù dei rapporti partecipativi sopra descritti, Investindustrial Advisors Limited potrebbe, successivamente alla data di perfezionamento dell'OPA Obbligatoria, esercitare il controllo indiretto su Guala

Closures.

7. DEPOSITO DEL TESTO DEL MODELLO DI PATTO PARASOCIALE E PUBBLICAZIONE DELLE RELATIVE INFORMAZIONI ESSENZIALI

Il Modello di Patto Parasociale verrà depositato presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Alessandria in data lunedì 14 dicembre 2020.

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate, ai sensi degli artt. 130 e 131, c. 1, del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di SPIS, all'indirizzo www.spsi.it.